

Publicato il 27/02/2018

N. 01190/2018REG.PROV.COLL.

N. 01503/2016 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2016, proposto dalla s.r.l.
OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Norberto Ventolini, domiciliato ex art. 25 del c.p.a. presso la
Segreteria della Sesta Sezione del C.d.S. in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Il Comune di Tarquinia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato Gianluca Mancini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
via Ovidio, 26;

nei confronti di

I signori OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. II quater, n. 13555/2015,
resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tarquinia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017 il Cons. Oreste Mario Caputo e udito l'avvocato Norberto Ventolini;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso in appello OMISSIS, s.r.l. ha impugnato la sentenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sez. II quater, n. 13555/2015, che ha respinto il ricorso proposto contro il comune di Tarquinia.

2. La società appellante premette in narrativa che :

- nell'ottobre 2014 ebbe ad inviare un esposto al Comune di Tarquinia perché fosse disposto un accertamento con sopralluogo allo scopo di verificare l'abusività o meno di alcuni manufatti costruiti da terzi sul fondo di sua proprietà;

- l'esito di tale attività condusse all'accertamento della sussistenza, da parte di agenti della Guardia forestale, di 4 ponti, alcuni solo pedonali ed altri carrabili, realizzati senza alcun titolo edilizio nell'area di proprietà della OMISSIS, nonché di una stradina;

- il Comune adottava due ordinanze di demolizione che avevano ad oggetto i ponti costruiti sul canale e la stradina di collegamento;

- successivamente, in virtù di una documentazione depositata dai destinatari delle ordinanze e realizzatori abusivi delle opere in questione, i provvedimenti di demolizione già adottati dal Comune di Tarquinia venivano annullati in autotutela dagli uffici competenti del medesimo Comune, con altrettanti provvedimenti di "revoca".

3. Avverso detti provvedimenti di revoca la società ha proposto il ricorso respinto dal TAR.

4. Considerato che il ricorso è stato depositato il giorno 25 febbraio 2016, e che “non risulta essere stata presentata istanza di fissazione di udienza nel termine di cui all’art.71, comma 1, del codice del processo amministrativo” è stato adottato il decreto del n. 462 del 13 aprile 2017 di perenzione.

5. Avverso di esso la società ha proposto opposizione sul rilievo che la costituzione in giudizio avvenuta il 29 luglio 2016 del Comune di Tarquinia ha interrotto il termine di perenzione.

6. Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2017 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

7. L’opposizione è fondata.

7.1 Ai sensi dell’art. 81 c.p.a. il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura.

7.2 La costituzione nel giudizio d’appello del Comune resistente integra a tutti gli effetti atto di procedura idoneo ad interrompere, ai sensi dell’art. 71, comma 1, c.p.a., il decorso del termine annuale di perenzione decorrente dal deposito dell’atto d’appello.

Sussistono giustificati motivi ravvisabili nella novità della questione per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

accoglie l’opposizione al decreto di perenzione n. 462 del 13 aprile 2017 n. 462.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti necessari per la trattazione dell’appello nel merito.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2017, con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

L'ESTENSORE

Oreste Mario Caputo

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO